



COMUNE DI MASSA

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero	Data
165	27-12-2016

OGGETTO:	DISPOSIZIONI DI CARATTERE IGIENICO-SANITARIO RELATIVE AL CONTENIMENTO DELLA POPOLAZIONE DI PICCIONI (COLUMBIA LIVIA DOMESTICA) DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI CIBO E MISURE PREVENTIVE CONTRO LA NIDIFICAZIONE
-----------------	--

IL SINDACO

IL SINDACO

PREMESSO che:

- la presenza di piccioni allo stato libero nel territorio cittadino ha assunto, in talune zone, proporzioni tali da costituire un serio rischio di natura igienico-sanitaria per il possibile pericolo di trasmissione di malattie infettive e parassitarie all'uomo e agli animali domestici;
- le deiezioni dei piccioni e le loro carcasse recano degrado e danno ai monumenti, agli edifici pubblici e privati, ai marciapiedi e in generale all'ambiente urbano, con conseguenti oneri per interventi di pulizia, manutenzione, restauro degli stabili e/o monumenti.

CONSIDERATO che è invalsa la quotidiana abitudine di distribuire cibo ai piccioni aumentando, di fatto in modo innaturale, la loro capacità di riproduzione, contribuendo così ad aggravare un fenomeno che può arrecare seri danni alla collettività.

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di assumere iniziative idonee a contenere il numero complessivo dei piccioni presenti sul territorio comunale al fine di eliminare il pericolo di trasmissione di malattie infettive all'uomo e agli animali domestici, nonché evitare il degrado degli edifici pubblici e privati e dei monumenti, quali:

- limitare la somministrazione– sotto qualsiasi forma – di cibo ai piccioni, sia sul suolo pubblico che su aree private tutto il territorio comunale, salva autorizzazione ai fini sanitari e scientifici.

RITENENDO indispensabile la piena collaborazione dei cittadini per garantire il contenimento della popolazione di piccioni entro termini accettabili.

RICHIAMATA la precedente Ordinanza Sindacale n. 525/2001 "Disposizioni per la regolamentazione della somministrazione del cibo ai colombi e interventi negli spazi di nidificazione", con la quale veniva vietata la somministrazione o l'abbandono di cibo volontario ai "colombi di città" all'interno del centro cittadino, di cui il presente provvedimento costituisce integrazione.

VISTO il parere dell'U.F. Igiene Pubblica e Nutrizione dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest, espresso con nota prot n.2016/0189938/GEN del 11.11.2016.

VISTO l'art. 32, comma 3, della Legge n. 833/78 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale), che assegna al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per la emanazione di provvedimenti in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria.

VISTO l'art. 3 della L.R. n.16 del 25/2/2000 e s.m.i. "Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica".

VISTO gli artt. 50, comma 4, e 7bis, comma 1bis, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

DATO ATTO che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge n.241/1990 e s.m.i..

ORDINA

il divieto assoluto di somministrare – sotto qualsiasi forma – di cibo ai piccioni, sia sul suolo pubblico che su aree private tutto il territorio comunale, salva autorizzazione ai fini sanitari e scientifici.

ai proprietari, gli amministratori o chiunque abbia la disponibilità di immobili interessati dalla nidificazione e dallo stazionamento di piccioni, di provvedere, a propria cura e spese, a:

- rimuovere gli eventuali escrementi presenti sui terrazzi,soffitte, cornicioni e in qualunque altro luogo accessibile, facendo seguire l'intervento da una accurata pulizia e disinfestazione delle superfici interessate;
- mantenere pulite nel tempo le zone sottostanti gli edifici o le strutture interessate dalla presenza di piccioni;
- a mantenere in atto dispositivi meccanici volti a dissuadere i piccioni dalla nidificazione.

Nel caso fosse riscontrata la presenza di nidi con nidiacei, deve essere posta particolare attenzione nell'esecuzione delle operazioni sopra citate, ricordando che è vietata la soppressione di piccioni

AVVERTE

che per le violazioni accertate al presente provvedimento, fatte salve eventuali ulteriori azioni di carattere penale, è prevista, ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 fino a un massimo di € 500,00.

che in caso di recidiva è irrogata la sanzione amministrativa massima prevista, anche nel caso in cui si sia proceduta al pagamento mediante oblazione. La recidiva si verifica qualora venga accertata la stessa violazione entro un anno dalla precedente.

DISPONE

che il presente provvedimento:

- sia reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché sul sito Internet del Comune di

Massa.

- sia trasmesso agli organi locali di stampa per la massima diffusione.
- sia trasmesso ad ARPAT, all'Azienda USL Toscana Nord Ovest e alla Polizia Municipale.

RENDE NOTO

- che il presente provvedimento deve intendersi quale comunicazione di avvio del procedimento, ai soggetti portatori di interessi qualificati ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e successivi della L. n. 241/1990.
- che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/1990, è il Dott. Geol. Simone FIALDINI.
- che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica.

La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.

F.to Alessandro Volpi – Sindaco di Massa

